

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
8^a DIVISIONE – 1^a SEZIONE

CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA IN AMBITO SDAPA

Con la Ditta _____, con sede legale in _____, avente ad oggetto “L’implementazione dell’architettura Allied Federated Services (AFS), nell’ambito del Fondo Composito Difesa 2021 Defence Cloud”, per un importo complessivo di € _____ I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 72 comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972.

CIG: ----- – RUP: Capo dell’8^a Divisione di TELEDIFE _____

L’anno duemilaventiquattro, addì ____ del mese di _____ in Roma io Dott.ssa _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto,

TRA

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004), rappresentato dal Dirigente Dott. _____,

E

la Ditta _____ con sede legale in _____, via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. nr _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, PEC _____

PREMESSO CHE

- Lo Stato Maggiore della Difesa – VI Reparto, su indicazione del Comando per le Operazioni in Rete (COR), ha rappresentato la necessità di acquisire un cospicuo numero di apparati attivi di rete per l’implementazione, nell’ambito del programma NATO, dell’architettura Allied Federated Services (AFS);
- al fine di soddisfare le sopracitate esigenze, TELEDIFE con lettera di invito del _____, ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la procedura “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, con il criterio del minor prezzo;
- che la predetta Ditta _____, all’esito dello svolgimento della gara S.D.A.P.A., è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art.2.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO DELLA COMMESSA

La società _____, in seguito denominata semplicemente Ditta, si impegna ad effettuare a favore del Ministero della Difesa e, per esso, alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE, la fornitura di beni e servizi necessari per l'implementazione dell'architettura Allied Federated Services (AFS), nell'ambito del Fondo Composito Difesa 2012 Defence Cloud. La commessa è costituita da un unico Lotto (suddiviso in due Sub-lotti) composto da:

- **Sub-lotto 1:** Fornitura materiali hardware e software per implementazione architettura Allied Federated Services (AFS) e ammodernamento apparati _____
- **Sub-lotto 2:** Manutenzione e mantenimento a numero degli apparati _____ e _____ e assistenza specialistica per i materiali oggetto di fornitura.

L'allestimento e la fornitura dei materiali si intende "chiavi in mano" e deve rispettare tutte le caratteristiche derivanti dai materiali indicati come riferimento di fornitura. Non sarà possibile, in fase di gara, fornire materiali di marca e/o modello diversi da quelli indicati presentando dichiarazione che attesti che i materiali alternativi proposti sono equivalenti per prestazioni e a livello tecnico funzionale a quelli richiesti dall'amministrazione.

Art. 3 - NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D. Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i..

Per la manodopera del servizio di manutenzione dovrà essere applicato il CCNL settore metalmeccanico.

Le norme sopraccitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente contratto;
- alla Specifica Tecnica.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dalla Specifica tecnica prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- la Specifica Tecnica.

Art. 5 - AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente contratto ammonta complessivamente ad Euro _____ I.V.A. esente.

Tale importo è derivante dall'offerta economica della Ditta e relative dichiarazioni annesse che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (**Allegato "A"**).

Gli oneri per la sicurezza da interferenze per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero). Il prezzo complessivo delle attività è comprensivo di tutte le forniture e prestazioni, incluse le prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collauda, necessarie a realizzare quanto indicato all'Articolo 2 "*Oggetto della commessa*".

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, royalties, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6 – DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione. Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- TELEDIFE 2° Reparto 8^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 2.8.);
- TELEDIFE 10^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 10.);

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto è costituito da un lotto unico, suddiviso in n. 2 sublotti.

Il Sublotto n.1, avente ad oggetto la fornitura, come meglio precisato nel paragrafo che precede, avrà una durata contrattuale pari a _____giorni solari e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica all'aggiudicatario dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di Controllo, del Decreto di Approvazione del contratto ovvero dalla lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata, a mezzo di posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione.

Il Sublotto n. 2, relativo alla manutenzione, mantenimento e assistenza specialistica degli apparati oggetto della fornitura di cui al Sublotto n. 1 avrà una durata di _____mesi decorrenti dal giorno successivo alla data del Verbale di verifica di conformità dei materiali forniti con il Sublotto n.1.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica prevista, redatti in lingua italiana.

Art. 9 - ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo dell'8^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da

TELEDIFE al **Direttore dell'Esecuzione** (in seguito denominato **DEC**).

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto viene demandata all'**Ente destinatario** delle prestazioni.

Nomina del DEC

Su proposta del RUP, TELEDIFE nominerà il **DEC** entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla Ditta il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del DEC.

In caso di assenza del DEC, il RUP potrà svolgere le attività ad esso collegate.

Compiti e responsabilità del DEC

Il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Ditta esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la Ditta (ISO: 9001);
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DEC, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE. 2.8.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Ditta munito di apposita delega.

Qualora su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 10 - MESSA A DISPOSIZIONE DI INFORMAZIONI, EQUIPAGGIAMENTI E SITI/LOCALI

L'Amministrazione della Difesa (A.D.) renderà disponibili all'esecutore contrattuale il Sito e i Locali, *Government Furnished Facilities* (GFF), in seguito denominati genericamente GFx, che riterrà necessari per lo sviluppo delle attività richieste dal presente Appalto Specifico (AS).

Eventuali ritardi nella messa a disposizione dei GFx provocheranno uno slittamento dei termini di ultimazione delle prestazioni di tanti giorni pari ai giorni di ritardo.

Nessun onere aggiuntivo sarà imputabile all'A.D. per i suddetti ritardi.

Messa a disposizione delle aree, locali e impianti (GFF)

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di nomina, il DEC metterà a disposizione della Ditta le aree, locali, impianti o materiali ubicati presso il proprio sito interessato alle successive attività previste dal presente atto.

Il DEC redigerà apposito "**Verbale di messa a disposizione**" di aree, locali, impianti o materiali, che farà espressamente riferimento allo stato dei medesimi.

L'originale del verbale, controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8 entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

Art. 11 - TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

La Ditta è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Le parti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., hanno provveduto a predisporre il *Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)*, avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, la presenza di rischi interferenti.

Art. 12.A – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA PREVISTA DAL SUB-LOTTO 1

Località di verifica di conformità

Le prestazioni espresse dettagliatamente nell'allegata Specifica Tecnica, dovranno essere effettuate presso il [REDACTED]

Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Ditta è tenuta a dare "*Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni*", almeno 10 giorni solari prima del termine stabilito, con posta elettronica certificata a TELEDIFE 2.8 ed al DEC.

In allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere:

- il *Certificato di Conformità*;
- l'*Elenco dei materiali* e dei relativi *NUC*;
- le "*Norme di verifica di conformità ed accettazione*" (NVCA).

Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme (NVCA) TELEDIFE 2.8 le approverà o richiederà alla Ditta di apportare eventuali modifiche. In ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DEC che redigerà apposito "*Certificato di ultimazione delle prestazioni*", controfirmato dal Rappresentante della Ditta. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura della Commissione di verifica di conformità (Organo di verifica) nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica, nonché nel presente contratto.

Resta fermo comunque il diritto del soggetto incaricato della verifica di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative, rispetto alle citate NVCA, di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

Durante la fase di verifica di conformità, in particolare nel caso delle forniture di beni, dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni, della lista dei NUC e delle Norme di verifica e conformità ed accettazione.

La Ditta, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

Certificato di Verifica di Conformità

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito ***“Certificato di verifica di conformità”*** che conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della Ditta, degli obblighi di Codificazione. Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'Art. 20 del presente contratto. Tutte le eventuali penali previste saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta potrà, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare la fornitura ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna. L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Ditta, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 2.8 entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

Accettazione

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita ***Determinazione di accettazione*** che verrà notificata da TELEDIFE 2.8 a mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e della lista dei NUC, anche al Consegnatario dei Materiali ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni dell'Ente dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione ed inventariale a TELEDIFE 10.

Modalità di consegna

a) Per i materiali

Il **Consegnatario** [REDACTED] si recherà presso i locali di fornitura per procedere alle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei materiali consegnati/installati e redigerà il previsto ***“Verbale di Consegna”*** controfirmato dal rappresentante della Ditta.

b) Per la documentazione/software

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il **Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni**, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, redigerà l'apposito ***“Verbale di Consegna”*** controfirmato dal predetto rappresentante.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Consegnatario il previsto bollo necessario alla redazione del “verbale di consegna”. L'originale in bollo del verbale di consegna, controfirmato dal Rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8 entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10..

Imballaggio e spese di trasporto

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della Difesa.

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico dei materiali in fornitura sono a carico della Ditta.

Assicurazione dei materiali

Con riferimento alle forniture previste dal presente contratto, tutte le spese di assicurazione

sono a carico della Ditta.

Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/ Trascrizione sul registro d'inventario

a) Per i materiali

Alla data del Verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario competente che provvederà al completamento della “**Dichiarazione di assunzione in carico**”.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10. entro 3 giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la **Dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico**.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del Verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione del lotto.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10. entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

b) Per la documentazione/software

Alla data del Verbale di consegna la documentazione/software sarà assunta/o in carico dal Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni mediante registrazione sul registro delle pubblicazioni dell'Ente.

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni di sito provvederà al completamento della “Dichiarazione di trascrizione”.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Responsabile trasmetterà a TELEDIFE 10. entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Responsabile la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione del sublotto.

La registrazione sul registro delle pubblicazioni, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10. entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

c) Per le installazioni

Alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione le attività di installazione saranno trascritte nei registri di inventario dell'Ente competente, che provvederà al

completamento della “Dichiarazione di trascrizione” per la parte di propria competenza. Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere alla data di ricezione dell’accettazione alla contestuale trascrizione sul registro d’inventario, l’Ente competente, nelle more del completamento delle attività, trasmetterà a TELEDIFE 10. entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell’accettazione, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell’avvio delle operazioni di trascrizione. E’ fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Ente, per il completamento della pratica di liquidazione del sublotto, la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione. La trascrizione sul registro d’inventario, qualora non perfezionata contestualmente alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10. entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l’avvio delle operazioni di trascrizione.

Art. 12.B – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO A NUMERO DEGLI APPARATI PREVISTO DAL SUB-LOTTO 2

La Ditta dovrà provvedere all’assistenza tecnica attraverso interventi on site di manutenzione preventiva e correttiva, nonché il mantenimento a numero degli apparati [REDACTED] e [REDACTED], per i materiali oggetto di fornitura di cui al sub-lotto 1.

La durata complessiva di tale attività è di [REDACTED] mesi.

Trimestralmente il DEC dovrà redigere apposito “*Certificato di buona esecuzione*”, controfirmato dal Rappresentante della Ditta, che attesti il regolare svolgimento delle attività di manutenzione ed eventuale mantenimento a numero.

Il Certificato di buona esecuzione dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Art. 13 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

La fornitura dei materiali, inoltre, dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (Marchio CE).

Art. 14 – ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.i., ove applicabile.

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell’appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l’Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all’atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) una “**Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH**” dalla quale risulti:
 - di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i

fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”, abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un “**Attestato di conformità**”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei “**codici identificativi**” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “**schede di sicurezza**”.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Art. 15 – SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell'offerta.

Subappalto

L'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Ditta affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto potrà riguardare esclusivamente le attività indicate nell'offerta.

Resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Ditta dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore attestanti l'assenza dei motivi di esclusione.

La Ditta aggiudicataria deve praticare per i lavori/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20%.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere l'importo dei lavori/servizi affidati in subappalto alla Ditta aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Ditta ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla sub-commessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

Qualora dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico

della/e Ditta/e risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Subfornitura

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. È fatto obbligo alla Ditta di comunicare a TELEDIFE 2.8 l'elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni del lotto.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 16 - CODIFICAZIONE

Per tutti i materiali in fornitura la Ditta si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Il codice CEODIFE (Codice per identificare l'Ente Militare destinatario che deve Operare sul SIAC) che la Ditta dovrà utilizzare nella procedura di codifica dei materiali in fornitura per il presente A.S è: **900122**, corrispondente a TELEDIFE 8 Divisione.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'**Allegato "C"** al presente Atto.

Art. 17 - ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.

Qualora la Ditta entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici etc..) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Ditta, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Ditta e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione.

Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE).

Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione della Ditta saranno resi all'Amministrazione nello stesso stato di conservazione in cui furono consegnati. In caso di danni imputabili alla Ditta, la stessa si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'Amministrazione alla Ditta si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna.

Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

Art. 18 - GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Per un periodo di tempo della durata di [REDACTED] mesi (a meno di ulteriori espansioni di tale periodo riportate nel Capitolato tecnico della AS) dalla data del Verbale di consegna dei materiali/software, la Ditta dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D.

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spesa della Ditta, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Ditta degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo telegramma/PEC.

La Ditta interviene entro 1 (uno) giorno lavorativo, a decorrere dalla richiesta, anche se telefonica, dell'Amministrazione e garantisce la soluzione dell'inconveniente in due giornate lavorative. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Art. 20 del presente contratto.

Qualora la Ditta provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire nel termine di due (due) giorni lavorativi, sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Ditta.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla Ditta nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la Ditta dovrà inviare a TELEDIFE 2.8 un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DEC, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre a TELEDIFE 2.8, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Ditta.

Art. 19 - MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Ditta una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 20 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali di cui al Sublotto n.1 per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del relativo Sublotto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o nell'esecuzione dell'attività dei servizi di cui al Sublotto n.2 entro i termini stabiliti per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del sublotto stesso, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- c) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente Art. 18, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Ditta ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Ditta le spese sostenute.
- d) qualora la Ditta non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli articoli 12 "Modalità di esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità" e Art. 16 "Codificazione", per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari allo 0,10% dell'importo contrattuale relativo al lotto di fornitura per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni, fermo restando che la stessa Ditta dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione.
- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del relativo Sublotto di competenza, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collauda da parte della Commissione di verifica, fino alla rappresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'Art. 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un

equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Qualora talune attività dovessero richiedere l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la Ditta, entro 10 giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al RAD, al DEC ed a TELEDIFE 2.8 una **lista nominativa**, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di inadempienze della Ditta agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Atto, incamerando la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 DPR 236/13.

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
- e) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Art. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La Ditta dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D.

Art. 25 - FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Ditta.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Ditta, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE 2.8 ed al Direttore dell'Esecuzione il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

Art. 26 - SOSPENSIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE

Qualora i termini previsti nel presente contratto, compresi quelli di cui agli artt. 6 e 9, ricadano nei periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data della riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione all'A.D. con almeno 15 giorni calendariali di anticipo.

Art. 27 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di cui all'offerta della Società allegata al presente contratto e del quale fa parte integrante, solo limitatamente al Sublotto n. 1, sono da considerarsi fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Per i prezzi relativi ai servizi di cui al Sublotto n. 2, ricorrendone le condizioni, potrà applicarsi la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 60 co. 3, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, utilizzando gli indici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

I prezzi dell'offerta presentata dalla Società devono intendersi onnicomprensivi essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa.

Art. 28 - AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Ditta non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali

proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.8, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Ditta sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Ditta almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Ditta contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 29 - MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA

Gli apparati ed i materiali in genere, oggetto di fornitura, e/o installati, potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

Art. 30 - CAUZIONE

La Ditta presta una cauzione a favore dell'A.D. il cui importo viene calcolato con le modalità previste dell'art. 117 del D. Lgs. 36/23. L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art 106 del D. Lgs n. 36/23.

Tale cauzione è pari al _____ % dell'ammontare del presente Atto ed è costituita da _____ n° _____ fino alla concorrenza di Euro _____.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, del verbale di consegna della fornitura. Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Ditta in carta semplice diretta a TELEDIFE 10. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

Art. 31 – ANTICIPAZIONI

È prevista la possibilità di corrispondere a favore della Ditta una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Art. 32- PAGAMENTI

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

per il sub-lotto 1:

100% dell'importo, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 e in copia a TELEDIFE 2.8:

- Fattura elettronica;
- Certificato di verifica di conformità;
- Notifica della “determinazione di accettazione”;
- Verbale di consegna;
- Dichiarazione di assunzione in carico o Dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/registrazione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario.

Per il sub-lotto 2, il pagamento avverrà in un'unica soluzione a seguito dell'emissione del Verbale di avvio delle prestazioni, redatto ad opera del DEC.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (TELEDIFE 10.).

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato:

- per i materiali/documentazione/software: lettera di notifica accettazione materiali/documentazione/_software; verbale di consegna.
- per i servizi: lettera di notifica accettazione/approvazione.

Inoltre la fattura dovrà rispettare le indicazioni riportate nel capitolato tecnico ed i suoi allegati/annessi.

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.lgs. n.192/2012 2 in considerazione della peculiarità dell'Amministrazione della Difesa, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento si provvederà mediante l'emissione di apposito ordinativo il cui importo sarà accreditato, sul conto corrente dedicato che la Ditta aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assicura e garantisce che il c/c IBAN: _____, di cui al precedente Art. 32 (pagamenti) è un conto “dedicato” ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella **Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Ditta** del _____ (**Allegato “D”**).

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10. a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC.. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG: -----
-----.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 34 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "*Patto di Integrità*" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "E"**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente Art. 19.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'Art.23 "risoluzione del contratto".

Art. 35 - ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, № 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D. provvederà a trattenere l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 36 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 37 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della Ditta acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono

stati raccolti.

Ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Ditta si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Ditta nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura ed escutere la garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 38 - DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

La PEC che la Ditta utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è _____.

Art. 39 - VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 10. L’amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 40 – ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente atto sono a carico della ditta.

La Ditta è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall’Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 del Ministero dell’economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2005 n. 123 e successivamente rideterminate dal comma 3 dell’articolo 7/bis del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito in legge dall’art. 1, comma 1, Legge 24 giugno 2013 n. 71 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni calendariali dalla data di stipulazione del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni, fino alla data dell’effettivo versamento.

Art. 41 - VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'UFFICIALE ROGANTE

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ____ pagine, di cui l'ultima è di numero ____ righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE